



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

IL RUOLO DEI GESTORI ITALIANI NELLA CORPORATE GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ QUOTATE

**Compiti e funzioni del Comitato
corporate governance
e del Comitato dei gestori**

Autoregolamentazione

INTRODUZIONE

La *corporate governance* è l'insieme delle regole, delle strutture operative e delle prassi che determinano l'assetto decisionale e organizzativo delle società. Solo attraverso una buona *corporate governance* è possibile rendere sensibili gli organi sociali al perseguimento degli interessi di tutti gli *stakeholders* e alla tutela dei loro diritti.

Le imprese quotate hanno un ruolo centrale nelle economie dei diversi paesi e le istituzioni del settore privato hanno un ruolo sempre maggiore nella gestione dei risparmi personali e nel garantire i redditi pensionistici delle popolazioni anche attraverso l'investimento in strumenti finanziari di emittenti quotati.

Il governo societario va assumendo, quindi, una rilevanza fondamentale per ampi e crescenti segmenti della popolazione e l'interesse per un buon governo societario va ben oltre l'interesse degli azionisti per i risultati delle singole imprese.

Le Società di gestione del risparmio (Sgr), che investono i beni degli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) in titoli azionari e obbligazionari delle società quotate e che, pertanto, agiscono a titolo fiduciario per conto dei propri clienti, ritengono di dover agire affinché vi siano sempre migliori pratiche di governo societario che possano rafforzare il valore dei loro investimenti nell'interesse di tutti gli azionisti e degli altri *stakeholder*.

A supporto delle attività di gestione delle associate, il Comitato *corporate governance* promuove la diffusione della cultura della *corporate governance* tra gli operatori del mercato, attraverso il monitoraggio dei comportamenti delle società quotate, l'elaborazione di codici di autodisciplina e intervenendo nel dibattito politico e accademico.

Gli organi di amministrazione e controllo delle società rappresentano il fulcro del sistema di governo societario; la loro composizione e il loro corretto funzionamento sono centrali per garantire la tutela degli interessi di tutti gli azionisti. Alla luce delle specifiche caratteristiche del mercato del controllo delle società quotate italiane, il legislatore ha riconosciuto alle minoranze il diritto di eleggere propri rappresentanti negli organi sociali al fine di garantire maggiori tutele a tutti gli azionisti di minoranza.

In funzione dello specifico ruolo riconosciuto alle minoranze dal legislatore italiano, le società associate alla Assogestioni si impegnano dal 1996, assieme ad altri inve-

stitori istituzionali italiani ed esteri, nella presentazione di liste di candidati per l'elezione di amministratori indipendenti e sindaci di minoranza nelle principali società quotate italiane attraverso il Comitato dei gestori.

Il presente testo è stato approvato il 26.02.2013

COMITATO CORPORATE GOVERNANCE

1 – Composizione

1.1 Il Comitato *corporate governance* è composto da membri del consiglio direttivo dell'Associazione e da rappresentanti delle società associate che ne facciano richiesta.

1.2 Il Presidente del Comitato *corporate governance* è nominato dal consiglio direttivo tra i propri componenti e decade dalla carica in caso di decadenza dal consiglio medesimo.

1.3 Il Presidente o almeno tre componenti del Comitato *corporate governance* possono richiedere la partecipazione per ciascuna riunione di rappresentanti di altri investitori istituzionali, ovvero personalità del mondo accademico o professionale che abbiano particolari competenze circa le materie da trattare.

2 – Funzionamento

2.1 La partecipazione al Comitato *corporate governance* è delegabile da ciascun membro ad altro esponente della società di appartenenza.

2.2 Il Comitato *corporate governance* è convocato dal Presidente ovvero su richiesta di almeno tre componenti.

2.3 Il Comitato *corporate governance* può riunirsi anche per tele/videoconferenza.

3 – Compiti e funzioni

3.1 Il Comitato *corporate governance* promuove la diffusione della cultura della *corporate governance* tra gli operatori del mercato, attraverso il monitoraggio dei comportamenti delle società quotate, l'elaborazione di codici di autodisciplina e la partecipazione al dibattito politico e accademico.

3.2 Il Comitato *corporate governance* promuove l'*engagement* delle società emittenti da parte delle Sgr e degli altri investitori istituzionali italiani ed esteri, anche attraverso osservazioni o richieste di chiarimento in occasione di particolari circostanze o nell'am-

bito di operazioni effettuate dalle società quotate. Il Comitato incoraggia l'esercizio dei diritti sociali da parte degli investitori istituzionali italiani ed esteri, quali ad esempio la presentazione di liste di candidati per l'elezione di componenti di minoranza indipendenti degli organi sociali degli emittenti.

3.3 Il Comitato *corporate governance* redige e aggiorna i "Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate" che vengono utilizzati per la selezione degli amministratori indipendenti e sindaci da parte del Comitato dei gestori. I principi sono approvati dal consiglio direttivo.

3.4 Il Comitato *corporate governance* propone al consiglio direttivo, con cadenza almeno triennale, una società esterna e indipendente quale *Advisor* del Comitato dei gestori per la selezione dei candidati da inserire nelle liste per l'elezione o la cooptazione dei componenti degli organi sociali delle società quotate sulla base dei seguenti elementi:

- i esperienza internazionale e nazionale della società e del gruppo di professionisti dedicato allo svolgimento dell'incarico;
- ii modalità di gestione degli eventuali altri incarichi in potenziale conflitto di interesse (con particolare riferimento a rapporti di consulenza con società coinvolte nell'incarico in oggetto);
- iii modalità di creazione e aggiornamento di una banca dati dedicata di nominativi tra cui selezionare i candidati, con particolare riguardo alle dimensioni e ai criteri di composizione della stessa;
- iv modalità di svolgimento delle incombenze inerenti alla raccolta della documentazione di accettazione della carica;
- v modalità di trattamento dei dati con riferimento alla disciplina dettata in materia di tutela della *privacy*.

3.5 Il Comitato *corporate governance* può incontrare gli amministratori indipendenti o sindaci delle società quotate italiane che ne facciano richiesta al fine di fornire loro valutazioni circa operazioni pubbliche rilevanti riguardanti le suddette società.

COMITATO DEI GESTORI

1 – Composizione

1.1 Il Comitato dei gestori è composto esclusivamente dai rappresentanti delle Sgr associate o di altri investitori istituzionali italiani o esteri che comunicano, di volta in volta, alla segreteria del Comitato stesso la disponibilità a partecipare alla presentazione delle singole liste per l'elezione o la cooptazione di candidati di minoranza alle cariche sociali di società quotate italiane.

1.2 Il Presidente del Comitato *corporate governance* esercita le funzioni di Coordinatore del Comitato dei gestori.

1.3 Il personale della Assogestioni esercita le funzioni di segreteria del Comitato dei gestori e fornisce consulenza tecnico-giuridica sulle materie trattate dal Comitato.

2 – Funzionamento

2.1 Il Comitato dei gestori è rappresentato esclusivamente dal Coordinatore.

2.2 Il Comitato dei gestori si riunisce su invito del Coordinatore o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti.

2.3 Il Comitato dei gestori può riunirsi per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati.

2.4 Le riunioni del Comitato dei gestori sono presiedute dal Coordinatore o, in sua assenza, dal componente anziano.

2.5 Non possono partecipare alle discussioni e alle deliberazioni del Comitato dei gestori coloro che abbiano un conflitto di interesse, per conto proprio o di terzi, circa argomenti trattati.

2.6 Le deliberazioni del Comitato dei gestori sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti che hanno diritto di voto.

2.7 Le deliberazioni del Comitato dei gestori risultano da processi verbali sommari,

contenenti in allegato la documentazione messa a disposizione del Gruppo.

3 – Compiti e funzioni

3.1 Il Comitato dei gestori cura la presentazione di candidati per l'elezione di rappresentanti di minoranza negli organi sociali delle società nelle quali i componenti hanno una partecipazione significativa e delibera sulle seguenti materie:

- presentazione congiunta e composizione di liste di candidati di minoranza per la elezione degli organi sociali di società quotate italiane;
- indicazione di nominativi per l'integrazione per cooptazione di membri di minoranza degli organi sociali di società quotate italiane.

3.2 Le deliberazioni del Comitato dei gestori non riguardano mai l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società emittenti e i componenti del Comitato non hanno alcun obbligo di consultazione circa l'esercizio di detto diritto. Anche qualora si proceda alla presentazione di liste di minoranza per l'elezione degli organi sociali, i componenti del Comitato non assumono alcun obbligo circa l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea chiamata a nominare i suddetti organi ovvero in altre assemblee.

3.3 Le comunicazioni esterne circa i lavori del Comitato dei gestori sono effettuate dal Coordinatore, in particolare:

- i il Comitato pubblica i nominativi dei candidati inseriti nelle liste di minoranza presentate, nonché i nominativi dei soggetti presentatori, dopo che la segreteria del Comitato abbia ricevuto conferma del corretto deposito delle stesse;
- ii il Comitato pubblica l'elenco dei candidati di minoranza eletti dopo la proclamazione in assemblea e comunica i voti che le liste di minoranza hanno ricevuto, non appena detta informazione sia certa e disponibile e comunque nel report annuale sulle stagioni assembleari;
- iii il Comitato pubblica annualmente un report contenente le liste di minoranza depositate, i candidati eletti e le percentuali di voto ottenute dalle liste suddette.

4 - Procedimento di valutazione e composizione delle liste

4.1 I componenti del Comitato dei gestori presentano esclusivamente liste di minoranza per l'elezione degli organi sociali delle società quotate. Pertanto tali liste sono composte da un numero di candidati inferiore alla metà di quello dei componenti da eleggere, salvo quando ciò sia impedito da disposizioni statutarie dell'emittente.

4.2 Le liste sono composte esclusivamente da candidati in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti nel documento "Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate", nel rispetto dell'equilibrio tra generi, in modo che al genere meno rappresentato sia riservato almeno un terzo dei candidati nelle liste con più di due componenti.

4.3 I candidati alle cariche sociali sono scelti dal Comitato dei gestori nel novero di quelli selezionati da una società esterna e indipendente (Advisor), individuata dal Comitato *corporate governance*.

4.4 I componenti del Comitato dei gestori perseguono la continuità della azione dei membri di minoranza eletti attraverso adeguati piani di successione e di *staggering*.

5 - Ruolo e funzioni dell'Advisor

5.1 L'Advisor è incaricato della tenuta della banca dati dei possibili candidati, raccoglie i profili professionali di ogni persona il cui nominativo sia incluso nel *database* e controlla periodicamente la permanenza dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dai "Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate".

5.2 L'Advisor seleziona, nell'ambito della banca dati di cui sopra, i nominativi dei possibili candidati con riferimento alle società nelle quali il Comitato dei gestori curi la presentazione di liste di minoranza ovvero fornisca indicazioni di nominativi per la cooptazione dei componenti di minoranza degli organi di amministrazione o controllo di società quotate.

5.3 Sulla base della suddetta selezione, l'Advisor invia al Comitato dei gestori una lista dei nominativi che appaiono maggiormente rispondenti ai requisiti previsti per ciascuna

carica sociale e per i quali non ricorrano le cause di incompatibilità indicate dai “Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate” Di ciascun nominativo così selezionato l’Advisor fornisce una sua valutazione in relazione alle specifiche cariche sociali oggetto della ricerca.

COMITATO CORPORATE GOVERNANCE

**Principi per la selezione
dei candidati alle cariche
sociali in società quotate**

1 - Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza

1.1 I candidati alle cariche sociali sono scelti tra personalità dotate di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.

1.2 Essi sono scelti tra esperti a livello nazionale o internazionale in discipline giuridiche, economiche, aziendalistiche o tecniche. In quest'ultimo caso la competenza dei candidati deve essere pertinente alla attività delle società per le quali sono proposti.

1.3 Essi devono godere di una alta e indiscussa reputazione.

1.4 Essi non svolgono alcuna attività in attuale o potenziale conflitto di interessi con quella principale o accessoria della società per la quale sono candidati, né appartengono, dirigono o gestiscono strutture professionali o commerciali interessate ad avere rapporti significativi con detta società.

1.5 Essi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la società per la quale sono proposti come candidati a una carica sociale, o con i soggetti che li propongono, ovvero con soggetti legati a tale società o ai proponenti, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

1.6 La valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza è effettuata sulla base dei criteri contenuti nella più recente versione del Codice di autodisciplina delle società quotate.

2 - Incompatibilità

2.1 Non possono essere selezionati come candidati coloro che già ricoprano cariche di consigliere di amministrazione, consigliere di sorveglianza o di sindaco in altre tre società (anche estere) con azioni quotate in mercati regolamentati, con azioni diffuse tra il pubblico o comunque bancarie, finanziarie o assicurative.

2.2 Ai fini della determinazione del limite di cui al precedente comma e limitatamente all'incarico di sindaco, gli incarichi in società appartenenti allo stesso gruppo hanno valenza unitaria.

2.3 Non possono essere selezionati come candidati coloro che rivestano una funzione esecutiva (consigliere di amministrazione delegato, componente del comitato esecutivo, consigliere di gestione o direttore generale) in società (anche estere) con azioni quotate in mercati regolamentati, con azioni diffuse tra il pubblico o comunque bancarie, finanziarie o assicurative prima che sia decorso un anno dalla cessazione di tali incarichi.

2.4 Non possono essere selezionati come candidati a cariche sociali coloro che abbiano la rappresentanza legale di società (anche estere) con azioni quotate in mercati regolamentati, con azioni diffuse tra il pubblico o comunque bancarie, finanziarie o assicurative prima che sia decorso un anno dalla cessazione di tali incarichi.

2.5 Non possono essere selezionate come candidati persone già nominate dai componenti del Comitato dei gestori a due cariche sociali.

2.6 Non possono essere selezionati come candidati a cariche sociali coloro che abbiano ricoperto incarichi direttivi o funzioni esecutive all'interno di Sgr che gestiscono Oicr mobiliari aperti o Sicav prima che sia decorso un anno dalla cessazione di tali incarichi.

2.7 Non possono essere selezionati come candidati a cariche sociali coloro che abbiano la rappresentanza legale di Sgr che gestiscono Oicr mobiliari aperti o Sicav.

2.8 Non possono essere selezionati come candidati per una determinata carica sociale coloro che abbiano già ricoperto quella carica per quella società nei tre precedenti mandati.

2.9 Ai fini della determinazione del limite di cui al comma precedente, il mandato è quello durato almeno due esercizi sociali.

2.10 Non possono essere selezionati come candidati a cariche sociali i componenti di organi di amministrazione o controllo e i funzionari di vertice di società quotate concorrenti o di società appartenenti a gruppi di società quotate concorrenti prima che sia decorso un anno dalla cessazione di tali incarichi.

2.11 Non possono essere selezionati come candidati a cariche sociali componenti di organi di amministrazione o controllo e i funzionari di vertice di istituzioni e società che hanno significativi rapporti commerciali o di sovvenzione con la società per la quale sono proposti, salvo che sia decorso un anno dalla cessazione di tali incarichi.

3 - Dichiarazione di accettazione della candidatura

3.1 I candidati prescelti per essere designati devono sottoscrivere una dichiarazione con la quale:

- i attestano di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui al precedente articolo 1;
- ii attestano di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui al precedente articolo 2;
- iii accettano di essere candidati dai soggetti proponenti a prescindere dalle concrete prospettive di elezione e nomina alla carica sociale;
- iv si impegnano, se eletti, ad accettare e assumere la carica sociale per la quale sono candidati;
- v si impegnano a dimettersi dalla carica nella eventualità che i requisiti di cui al precedente articolo 1 vengano meno nel corso del loro mandato;
- vi si impegnano a dimettersi dalla carica nella eventualità che sopravvenga una delle cause di incompatibilità di cui al precedente articolo 2;
- vii si impegnano, se eletti, ad agire in totale indipendenza e autonomia di giudizio per il perseguimento dell'interesse della società;
- viii si impegnano, se eletti, a non accettare, per almeno un anno, incarichi direttivi o cariche sociali nella stessa società o in società del gruppo successivamente alla cessazione del mandato, a meno di una ricandidatura da parte del Comitato dei gestori;
- ix si impegnano, se eletti, a presentare annualmente al Comitato dei gestori un resoconto circa assiduità e modalità di partecipazione ai lavori degli organi sociali e dei comitati, analogamente a quanto previsto per la relazione annuale sul governo societario dal Codice di autodisciplina delle società quotate;
- x si impegnano, se eletti, a comunicare al Comitato dei gestori le eventuali ulte-

riori candidature in altre società (anche estere) con azioni quotate in mercati regolamentati, con azioni diffuse tra il pubblico o comunque bancarie, finanziarie o assicurative che dovessero accettare nel corso del mandato.

Il presente testo è stato approvato il 26.02.2013

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA IN LISTE DI MINORANZA PER L'ELEZIONE A COMPONENTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO O DI CONTROLLO IN SOCIETA' QUOTATE

Il sottoscritto ...

Dichiara:

1. di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dall'art. 1 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate* del Comitato *corporate governance*;
2. di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate* del Comitato *corporate governance* ovvero di impegnarsi a dimettersi dagli incarichi in eccesso una volta eletto;
3. di accettare di essere candidato a prescindere dalle concrete prospettive di elezione e nomina alla carica sociale;
4. di impegnarsi, se eletto, ad accettare e assumere la carica sociale per la quale è candidato;
5. di impegnarsi a dimettersi dalla carica nell'eventualità che i requisiti di cui al punto 1 e 2 vengano meno nel corso del mandato;
6. di impegnarsi, se eletto, ad agire in totale indipendenza e autonomia di giudizio per il perseguimento dell'interesse della società;
7. di impegnarsi, se eletto, a non accettare, almeno per un anno, incarichi direttivi o cariche sociali nella stessa società o in società del gruppo successivamente alla cessazione del mandato, a meno di una ricandidatura da parte del Comitato dei gestori;
8. di aver letto attentamente il documento intitolato *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate* e di averlo sottoscritto per accettazione.

Data

Firma